



TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da **RUBINO EMANUEL** in data 2.11.2021 e la successiva integrazione pervenuta il 24.11.2021;

letta la relazione del Gestore dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti, dott. Alessandro Mosconi quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che l'impresa della quale è titolare non supera i parametri di cui all'art. 1 l.f.;

rilevato che il ricorrente è proprietario di beni mobili e immobili, che mette a disposizione della procedura, con la sola esclusione del furgone Ducato immatricolato nel 2000, utilizzato per esigenze lavorative e, come tale, impignorabile;

rilevato che la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi contiene - a seguito dell'integrazione depositata in data 24.11.2021 - tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il ricorrente svolge attività di impresa e che l'ultimo reddito ammonta a circa euro 2.223,42 mensili;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;  
visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Rubino Emanuel**, nato a Bologna (BO) il 14/07/1975 ed ivi residente in via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ ;

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. Alessandro Mosconi, già Gestore della crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro 1.840,00, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore e della sua famiglia in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e nel pubblico registro automobilistico in relazione all'automobile a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale il debitore e la sua famiglia risiedono, del quale si autorizza l'utilizzo fino alla vendita;

DISPONE

che la domanda (inclusa l'integrazione depositata il 24.11.2021) ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: [www.tribunale.bologna.giustizia.it](http://www.tribunale.bologna.giustizia.it), nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/liquidatore.

*Bologna, 12 dicembre 2021*

Il Giudice delegato

*Antonella Rimondini*